



AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

Via Magazzini Anteriori, 63 - 48100 Ravenna

tel. 0544/590222 fax 0544/421945 - C.F. 92033190395

E-mail:autoritaporto@provincia.ra.it

http://www.port.ravenna.it

ORDINANZA N. 5 / 2000

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE

vista la Legge 28 gennaio 1994, n.84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 6, comma 1, lettera a) e 8, comma 3, lettere f), h) e n-bis), laddove attribuiscono all’Autorità Portuale, e per essa al Presidente della stessa, i poteri di regolamentazione e ordinanza finalizzati al coordinamento e controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, oltreché di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale;

visto il Decreto 6 aprile 1994 “Individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Ravenna” del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;

visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59” e, in particolare, l’articolo 28, comma 9, laddove assoggetta l’esercizio del commercio sulle aree demaniali marittime al nulla osta dell’Autorità Portuale, la quale è altresì chiamata a dettare modalità e condizioni per l’accesso alle aree predette;

vista la Legge della Regione Emilia-Romagna 25 giugno 1999, n.12 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114” dalla quale si evince che il Comune di Ravenna è soggetto abilitato all’emissione, modifica e revoca delle autorizzazioni all’esercizio del commercio sulle aree demaniali marittime comprese entro la circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Ravenna;

visto il Codice della Navigazione e in particolare l’articolo 36 e ss., oltreché le norme di attuazione;

viste le n.17 concessioni per l’occupazione di suolo demaniale al fine dell’esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciate dall’Autorità Portuale in corso di validità della Legge 28 marzo 1991, n.112 “Norme in materia di commercio su aree pubbliche”, aventi tutte scadenza il 31 dicembre 2000;

visto che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 nell’abrogare all’articolo 30, comma 6, la predetta Legge 28 marzo 1991, n.112 ha fatto salvo, al precedente comma 3, i diritti acquisiti dagli operatori prima dell’entrata in vigore del decreto stesso;

ritenuto necessario disciplinare in via generale il rilascio del nulla osta di cui sopra, altresì adeguando la disciplina dell’utilizzo a detto fine delle aree demaniali interessate,

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITIGLI

ORDINA

Art.1 L'esercizio del commercio sulle aree demaniali marittime comprese entro la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Ravenna è soggetto al nulla osta di cui all'articolo 28, comma 9, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114, ove debba svolgersi:

- a) mediante utilizzo di posteggi,
- b) in forma itinerante.

Le aree pubbliche interessate dalla presente ordinanza sono site in Marina di Ravenna e Porto Corsini. Le modalità di accesso alle predette aree sono individuate negli articoli seguenti.

Art.2 Nelle ipotesi di cui sub articolo 1 lettera a), il Presidente dell'Autorità Portuale rilascia dichiarazione di nulla osta entro il 31 marzo di ogni anno, mediante comunicazione al Comune di Ravenna, relativamente all'esercizio del commercio da parte degli operatori individuati in apposito elenco redatto dallo stesso Comune e fatto pervenire all'Autorità Portuale entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'elenco deve comprendere, oltre al nominativo dell'operatore, l'area pubblica e l'individuazione planimetrica del posteggio di cui è richiesta l'assegnazione, le dimensioni, oltreché le giornate e gli orari di occupazione, di quest'ultimo e le tipologie merceologiche oggetto di vendita.

Gli operatori di cui sopra, ove non siano titolari di concessione demaniale del posteggio o questa sia scaduta, sono tenuti alla presentazione all'Autorità Portuale, entro lo stesso 31 dicembre, di apposita distinta domanda per l'occupazione della porzione di demanio marittimo delimitata dal posteggio, secondo il modello accluso in allegato alla presente ordinanza.

Il Servizio Demanio dell'Autorità Portuale cura per conto del Segretario Generale della stessa Autorità il procedimento istruttorio per le nuove istanze e le domande di rinnovo, nonché il procedimento per la verifica della permanenza delle condizioni che consentono il mantenimento della concessione in essere.

Tali procedimenti sono volti ad accertare la compatibilità della concessione con i pubblici interessi di cui l'Autorità Portuale è portatore. Ove detta compatibilità non sia rinvenuta, il Presidente emana provvedimento di diniego della concessione richiesta o di revoca della concessione già rilasciata. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono cause di diniego il contrasto con le previsioni del Piano Regolatore Portuale e degli eventuali Piani Unitari Particolareggiati di riferimento, oltreché con gli interventi individuati dal Piano Operativo Triennale dell'Autorità Portuale di Ravenna. Ferma restando l'irricevibilità di istanze difformi dal predetto modello, la concessione è altresì negata o revocata in caso di mancata corrispondenza tra la situazione dei posteggi dedotta nell'elenco del Comune di Ravenna di cui sopra e quella effettiva degli spazi demaniali su cui i posteggi insistono. In caso di nuove domande o rinnovi il Comitato Portuale esprime il proprio parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera f, della Legge 28 gennaio 1994, n.84.

Entro il 10 febbraio di ogni anno, ove detti procedimenti abbiano avuto esito positivo e il Comitato Portuale, ove richiesto, si sia favorevolmente espresso, il Segretario Generale invita gli operatori al pagamento del canone annuale di concessione e alla prestazione della cauzione nelle misure determinate dall'Autorità Portuale. Il termine per l'adempimento al predetto invito è stabilito in 20 (venti) giorni successivi al ricevimento dello stesso. Constatato l'inadempimento dell'invito, il Presidente emana provvedimento di diniego della concessione richiesta o di revoca della concessione già rilasciata.

Rispetto alle istanze presentate dagli operatori che al 20 marzo di ogni anno risultino in regola con gli adempimenti richiesti, il Presidente provvede al rilascio o al rinnovo delle medesime per il periodo, non superiore ad anni 4 (quattro), ritenuto congruo.

Il nulla osta di cui all'articolo 1 è rilasciato nei confronti di tutti gli operatori cui la concessione non è negata o revocata. I nominativi degli operatori la cui domanda è dichiarata irricevibile dal Servizio Demanio sono esclusi dal rilascio di nulla osta.

Art.3 Nelle ipotesi di cui sub articolo 1 lettera b) il Presidente dell'Autorità Portuale rilascia dichiarazione di nulla osta, mediante comunicazione al Comune di Ravenna, nel caso di iscrizione dei soggetti richiedenti nei registri tenuti ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione. L'iscrizione è disposta dallo stesso Presidente nel rispetto del regolamento per la vigilanza delle attività economiche emanato in attuazione del predetto articolo 68 del Codice della Navigazione. L'attività può essere svolta sulle sole aree pubbliche nelle quali il Comune di Ravenna non l'abbia interdetta. In assenza di aree pubbliche così disponibili, l'iscrizione nei registri di cui sopra non è consentita.

Art.4 Nelle ipotesi di cui sub articolo 1 lettera a) la presentazione della domanda di rinnovo nei termini consente la prosecuzione dell'occupazione del posteggio sino all'accoglimento o al rigetto della domanda stessa. È comunque dovuto il pagamento del canone per il periodo di occupazione del posteggio.

Art.5 Nelle ipotesi di cui sub articolo 1 lettera a) è consentito, anche in corso d'anno, il subingresso nella concessione da parte di diverso operatore individuato in apposita comunicazione del Comune di Ravenna. A seguito di domanda dell'operatore conforme al modello accluso in allegato alla presente ordinanza, il Servizio Demanio cura, per conto del Segretario Generale, gli accertamenti di cui all'articolo 2. Constatato il positivo esito di questi ultimi, la regolarità del pagamento del canone annuale e della prestazione della cauzione ed acquisito il parere del Comitato Portuale, il Presidente emana il provvedimento di subingresso. Lo stesso Presidente rilascia quindi dichiarazione di nulla osta, mediante comunicazione al Comune di Ravenna, relativamente ai subingressi così consentiti. Ove il procedimento abbia esito negativo, ferma restando l'irricevibilità di domande non conformi al predetto modello, il Presidente respinge la richiesta.

Art.6 Le concessioni e i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 sono revocati con provvedimento del Presidente a seguito di comunicazione da parte del Comune delle situazioni di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 25 giugno 1999, n.12 e comunque per il venir meno delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Art.7 I termini di cui all'articolo 2, relativamente al rilascio di concessioni per l'anno 2000, non sono operativi. Nelle ipotesi di cui sub articolo 1 lettera a) con la presente ordinanza si rilascia dichiarazione di nulla osta relativamente agli operatori comunque individuati dal Comune di Ravenna e già titolari di concessione demaniale sino al 31 dicembre 2000. Eventuali nuove richieste di concessione di area demaniale per l'esercizio del commercio su posteggio fisso, presentate entro il 30 giugno 2000 in conformità al modello accluso in allegato alla presente ordinanza, saranno accolte, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 2, solamente se accompagnate da comunicazione del Comune di Ravenna contenente gli elementi di cui allo stesso articolo. Si considerano ricevibili le domande di subingresso relative ad operatori individuati dal Comune di Ravenna che, ancorché difformi dal modello accluso, siano state presentate antecedentemente all'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art.8 Eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza possono essere concesse dietro motivata richiesta dell'interessato con provvedimento del Presidente dell'Autorità.

Art.9 La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00.01 del giorno 1° aprile 2000. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni della presente Ordinanza. I contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge.

Ravenna, li 21 marzo 2000

IL PRESIDENTE
Dott. Remo Di Carlo

allegato

MODULO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Bollo L.20.000

All'Autorità Portuale di Ravenna
Via Magazzini Anteriori, 63
48100 Ravenna (RA)

Oggetto: Area demaniale per l'esercizio del commercio tramite posteggio

Il/La sottoscritto/a
nato/a a residente a
in C.F.
(se soggetto collettivo: nella qualità di
della società/associazione/altro
avente sede a in
C.F. Partita IVA)
Tel. : Fax : e-mail :

chiede

- il rilascio della
- il rinnovo della
- di poter subentrare nella

concessione dell'area demaniale sulla quale insiste il posteggio n. ... sito nell'area pubblica denominata in Marina di Ravenna

Porto Corsini

in conformità alle determinazioni del Comune di Ravenna e per i periodi dallo stesso Comune individuati e sino al *[nel caso di subingresso il termine finale coincide con quello della licenza in cui si richiede di subentrare, per cui l'eventuale difforme precisazione non sarà tenuta in considerazione]*

- 31 dicembre del 1° anno
- 31 dicembre del 2° anno
- 31 dicembre del 3° anno
- 31 dicembre del 4° anno

Data..... Firma.....

[nel solo caso di richiesta di subentro per atto tra vivi]

Il sottoscritto domanda che sia autorizzato il subentro nella licenza di cui si tratta da parte dell'operatore di cui sopra

Data..... Firma.....
[del titolare della licenza demaniale oggetto di subingresso, del quale deve accludersi fotocopia del documento di identità]